

COMUNE DI CASINA

(Provincia di Reggio Emilia)

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

(L.R. n° 14/2003 – DELIBERA G.R. n° 1879/2009)

Approvato con Delibera C.C. n° 21 del 24/03/2011

INDICE

- Art. 1 – Principi Generali – Oggetto e finalità dei criteri di programmazione
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Attività escluse dalla programmazione comunale
- Art. 4 – Criteri di programmazione
- Art. 5 – Autorizzazioni in deroga ai criteri comunali
- Art. 6 – Attività stagionali
- Art. 7 – Autorizzazioni temporanee
- Art. 8 – Attività accessorie
- Art. 9 – Somministrazione di bevande alcoliche
- Art.10 – Utilizzo di aree esterne
- Art.11 – Durata della programmazione
- Art.12 – Norme finali
- Art.13 – Norme di rinvio
- Art. 14 -Sanzioni-decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Allegati:

- Tav. 1 – Requisiti strutturali obbligatori
- Tav. 2 – Requisiti funzionali obbligatori
- Tav. 3 – Requisiti gestionali obbligatori

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI – OGGETTO E FINALITA' DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Il presente provvedimento definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in attuazione della Legge Regionale 26 Luglio 2003 n. 14 e dalla Delibera G.R. n. 1879 del 23.11.2009, dopo l'entrata in vigore della Legge 248/2006. Con tale legge, al fine di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, è stata disposta la liberalizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; in particolare, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare:
- le migliori condizioni dei prezzi;
- la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
- l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
- la qualità del lavoro;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- la valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo ed il diffondersi di formule innovative;
- la tutela dei cittadini – consumatori, in termine di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza, alla tutela della sicurezza stradale;
- la tutela dei cittadini – consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale;
- la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
- dovranno essere rispettate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di: Polizia Urbana, Igienico Sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette a programmazione le attività di somministrazione esercitate:
 - a) negli esercizi aperti al pubblico diversi da quelli elencati al successivo art. 3, anche se stagionali;
 - b) nei locali aperti al pubblico, adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione a mezzo distributori automatici ed appositamente attrezzati.
 - c) ai fini della programmazione si prende atto che il numero complessivo degli esercizi risulta essere così suddiviso:

ZONA	AUTORIZZAZIONI OPERANTI	AUTORIZZAZIONI PREVISTE DA RILASCIARE
Zona unica	29	1
Zona unica Stagionale		1
Zona Area sportiva	1	
Zona 3 - Borgo Medioevale del Castello di Sarzano	2	
TOTALE ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE	32	2

ART. 3 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4 – comma 5 – della L.R. n. 14/2003 e più precisamente quelle che avvengono in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago quali:

- sale da ballo, locali notturni,
- sale da gioco,
- impianti sportivi (palestre, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.),
- cinema, teatri,
- altri esercizi simili ai precedenti quali: sale polivalenti, centri polifunzionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali;
- in tutti i casi in cui l'attività è effettuata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso ecc.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logicamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale nella quale è inserita.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 14/2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio od eseguita dal vivo non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione;

negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali ed autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;

negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti purchè si concretizzino tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto di distribuzione di carburanti sia dotato del sistema del "post-pay", di cui all'art. 2 – commi 2 e 2bis, della L. n. 496/99,
- l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore,
- l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.,
- negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14 nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati,
- nelle mense aziendali, nelle mense interaziendali, nei bar aziendali o interni, nonché nelle seguenti strutture, qualora affidate alla gestione di terzi: ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati e simili strutture di accoglienza o sostegno,
- nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 14/2003. Trattasi di:
 - somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della L. 135/2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;
 - attività di bed & breakfast in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della L. n. 16/2004 a cui è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificatamente indicati nel suddetto art. 13;
 - le attività di somministrazione alimenti e bevande temporanee di cui all'art 10 della legge Emilia Romagna 26/07/2003 n. 14, testo vigente;
 - le attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Al riguardo si precisa che:

- per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
- per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi;

L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al precedente comma, ad esclusione delle lettere h), i), è vincolato al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

ART. 4 – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini della programmazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il territorio comunale è considerato zona unica, fatto salvo le autorizzazioni vincolate alle zone del Borgo del Castello di Sarzano e della Nuova Area Sportiva, individuate nei criteri approvati con precedente atto di C.C. N. 40 del 29/9/2008, previste all'art. 2 lettera c) del presente atto.
2. I pubblici esercizi sono insediabili negli ambiti territoriali di ammissibilità individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti e nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni in essi riportati. Sono quindi escluse limitazioni relativamente a parametri numerici, contingenti di superficie ed a distanze minime tra esercizi.

3. I nuovi criteri di programmazione - ricompresi nelle Tabelle 1 – 2 – 3 allegate al presente atto - sono requisiti minimi ed obbligatori per:
- a. nuove aperture, anche nel caso di attivazione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti;
 - b. trasferimenti di sede, anche in locali esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;
 - c. realizzazione di opere edilizie strutturali soggette a titoli abilitativi - che comportino un aumento di superficie dei locali nei quali sono insediate - escluse quelle riguardanti:
 - abbattimento barriere architettoniche
 - rispetto delle norme urbanistiche in materia di destinazione d'uso dei locali, i regolamenti edilizi e di polizia urbana
 - abbattimento inquinamento acustico
 - adeguamento a prescrizioni USL
 - d. il possesso ed il mantenimento dei criteri sono soggetti a controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale sia preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione che nella successiva fase di apertura e gestione dell'attività autorizzata. I medesimi devono comunque sussistere al momento dell'inizio dell'attività anche in caso di apertura a seguito "silenzio-assenso" dell'Amministrazione Comunale;
 - e. la perdita accertata dei suddetti criteri comporta, ai sensi dell'art. 15 comma 3 lett. b) della L.R. n. 14/2003, la revoca dell'autorizzazione previo avvio del relativo procedimento amministrativo secondo le disposizioni di Legge con contestuale fissazione di un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI CRITERI COMUNALI

1. Il rilascio delle autorizzazioni avviene in deroga ai criteri di programmazione nei seguenti casi:
 - a) nelle aree oggetto di intervento di riqualificazione e valorizzazione commerciale ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 41/97 o rientranti in altri progetti volti al recupero ed alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
 - b) all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. n. 14/99.

ART. 6 - ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Le autorizzazioni stagionali, ai sensi dell'art. 4 co. 7 L.R. n. 14/2003, corrispondono ad attività svolte per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni nell'arco di ciascun anno solare. Tali periodi devono essere riportati sull'autorizzazione;
2. le attività stagionali sono soggette all'osservanza dei criteri di programmazione nella stessa misura di quella prevista per gli esercizi a carattere annuale.
3. alla scadenza, l'autorizzazione decade e dovrà essere riconsegnata all'Amministrazione.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione alle condizioni indicate di seguito e previa presentazione di apposita dichiarazione d'inizio attività ai sensi del Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, modificata con Legge 30 Luglio 2010 n. 122 (SCIA);
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse. Il periodo, in ogni caso non può essere superiore ai trenta giorni consecutivi e deve intercorrere dalla presentazione di un'ulteriore SCIA per la somministrazione da parte del medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni;
3. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce;
4. il dichiarante oppure il soggetto designato quale responsabile incaricato di seguire direttamente l'attività di somministrazione devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa;
5. l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza, di prevenzione incendi;
6. le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, fermo restando il rispetto delle norme Igienico Sanitarie.
7. Qualora le manifestazioni avvengano nell'ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non è richiesto il requisito professionale.
8. Nel caso dell'esercizio di attività temporanea, non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e dei luoghi, fermo restando il rispetto delle norme Igienico Sanitarie vigenti.

ART. 8 - ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande consentono:
 - l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza ed afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo od intrattenimento. I locali, pertanto, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale
 - non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso
 - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni;
 - gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri), devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti;
 - i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo;
 - non possono essere apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, non dovranno essere installate, in occasione di tali intrattenimenti, apposite pedane e/o scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti,;

- l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, ma svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione;
- dovranno essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e cessare alle ore 24,00;
- i locali che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono far redigere da tecnico competente in acustica la documentazione di impatto acustico ai sensi della Delibera Regionale 673/04 e la certificazione degli impianti elettroacustici di diffusione sonora ai sensi del DPCM 215/99. I due documenti devono essere tenuti nel locale a disposizione degli organi di vigilanza,
- Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

ART. 9 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

1. Per comprovate esigenze di interesse pubblico il Comune può impedire la somministrazione di bevande alcoliche. Il provvedimento di divieto può essere adottato:
 - come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi
 - in particolari occasioni od in determinate fasce orarie
2. E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su area pubblica che su area privata.

ART. 10 - UTILIZZO AREE ESTERNE

1. L'utilizzo di area esterna - sia pubblica che privata - ubicata nelle immediate vicinanze del locale di pubblico esercizio, è soggetto ad apposita comunicazione nella quale il titolare del pubblico esercizio deve dichiarare l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, codice della strada e tutela della quiete pubblica; alla comunicazione dovrà essere allegata apposita planimetria o disegno indicante l'area di somministrazione. Tale comunicazione ha validità limitata all'anno solare.
2. Qualora vengano segnalati problemi di disturbo alla quiete pubblica, opportunamente accertati, il Comune potrà procedere al divieto dell'utilizzo dell'area esterna.
3. L'utilizzo delle aree esterne, anche private, deve comunque avvenire nel rispetto delle norme in materia di tutela della pubblica quiete e senza intralcio alla viabilità pedonale e stradale.

ART. 11 - DURATA DELLA PROGRAMMAZIONE

1. I presenti criteri sono soggetti a revisione quinquennale a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente provvedimento e trovano applicazione fino alla loro modifica o revisione.

ART. 12 – NORME FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente atto s'intendono abrogati i precedenti documenti programmatori in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla L.R. n. 14/2003 e successivi provvedimenti regionali oltre che alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, inquinamento acustico e sorvegliabilità dei locali.

ART. 14 – SANZIONI-DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Gli istituti della decadenza, sospensione, revoca delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall'art. 15 della L.R. 14/2003, testo vigente.

TABELLE ALLEGATE

<u>TABELLA 1 - REQUISITI STRUTTURALI OBBLIGATORI</u>	
A	<p>Abbattimento delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotazione di almeno 1 servizio igienico – tra quelli previsti dalle prescrizioni igienico-sanitarie, con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili; • dotazione di almeno una zona destinata alla somministrazione, oltre all'ingresso principale, con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili
B	Standard di parcheggio obbligatori come previsti dai vigenti strumenti urbanistici
C	<p>Dotazione di adeguate aree per lo scarico merci:</p> <p>1) in caso di nuovi locali dovrà essere previsto nel progetto 2) in caso di locali esistenti sarà cura dell'Ufficio Tecnico imporre orari prestabiliti per l'utilizzo dei parcheggi auto già individuati, mediante adeguata segnaletica verticale</p>
D	Requisiti di insonorizzazione come previsti dalla vigente normativa in materia

<u>TABELLA 2 - REQUISITI FUNZIONALI OBBLIGATORI</u>	
A	<p>Magazzini:</p> <p>Tutti gli esercizi devono predisporre locali od, in alternativa, spazi di conservazione - magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione all'attività svolta tali da consentire approvvigionamenti periodici e non giornalieri limitando l'uso di veicoli trasporto merci ed inquinamento. I suddetti locali devono essere altresì conformi alle disposizioni dettate dal Servizio SIAN dell'Azienda USL di Castelnovo né Monti;</p>
B	<p>Smaltimento rifiuti</p> <p>Tutti gli esercizi devono predisporre adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da ridurre progressivamente il numero dei cassonetti stradali su suolo pubblico ed incrementare la raccolta differenziata.</p>

TABELLA 3 - REQUISITI GESTIONALI OBBLIGATORI

A	<p>Sostenibilità ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none">1) installazione di strumentazione - elettrodomestici - luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso ai rubinetti2) divieto di utilizzo di stoviglie di plastica se non di materiale biodegradabile
B	<p>Compatibilità con la residenza:</p> <p>l'attività di somministrazione deve essere effettuata compatibilmente con le esigenze della residenza presente e nel rispetto dei limiti di orario previsti.</p> <p>In caso di reiterate problematiche inerenti a comportamenti molesti degli avventori – accertate dagli Organi di Polizia – il Sindaco ordina la riduzione dell'orario con chiusura anticipata commisurata al disturbo ed alla zona urbanistica in cui l'esercizio è insediato</p>
C	<p>Manifestazioni locali:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pubblicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione Comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante l'individuazione di appositi spazi da destinare a depliant e materiale illustrativo2) apertura domenicale e festiva in occasione di importanti eventi/manifestazioni le cui date verranno anticipatamente comunicate dall'Amministrazione Comunale
D	<p>Abbigliamento appropriato per il personale</p>
E	<p>Esposizione del menù con prezzario in vetrina</p>